

**COMUNE DI RODELLO
PROVINCIA DI CUNEO**

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

(approvato con CC 6/21.03.2011)

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento contabile dell'Ente, nel rispetto dei principi fondamentali del Testo unico Enti locali (T.u.e.l.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Oggetto del regolamento sono le attività di organizzazione degli strumenti di programmazione finanziaria, di gestione del bilancio e del patrimonio, di rendicontazione e revisione.
3. A tal fine la disciplina regolamentare stabilisce le procedure e le modalità che consentano l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali, sotto il duplice profilo economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate ad assicurare il perseguimento dei fini determinati dalla legge, con criteri di efficienza, economicità, efficacia, pubblicità e con i tempi e le modalità previsti per i singoli procedimenti.

Art. 2

Gestione finanziaria, economica e patrimoniale

1. L'attività di gestione dell'Ente è analizzata ai fini della conoscenza degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali delle operazioni di esercizio.
2. L'aspetto finanziario si evidenzia attraverso i movimenti dell'entrata e della spesa.
3. L'aspetto economico si manifesta nelle diverse combinazioni dei fattori impiegati nei processi acquisitivi, di produzione ed erogazione dei servizi, anche al fine di realizzare significativi indicatori dell'attività gestionale.
4. L'aspetto patrimoniale riguarda le attività e le passività, intese come impieghi e fonti di finanziamento, inserite in cicli gestionali pluriennali.
5. Le tecniche contabili si uniformano ai principi di professionalità e di diffusione della responsabilità nell'organizzazione riguardante gli uffici e i servizi.

CAPO II

SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 3

Competenze del servizio

1. Il servizio finanziario è formato da un'unità organizzativa che opera a supporto di tutti gli Uffici e comprende tutti i servizi rientranti nell'area finanziaria.
2. Detti servizi si estrinsecano nelle funzioni di vigilanza, controllo, coordinamento e gestione di tutta l'attività economico-finanziaria dell'ente.

Art. 4

Responsabile del servizio

1. La gestione e il coordinamento dell'attività finanziaria è affidata al responsabile del servizio finanziario.
2. In particolare al responsabile del servizio, oltre alle competenze espressamente attribuite dalla legge, compete:
 - a) l'elaborazione e redazione degli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché della relazione previsionale e programmatica, con gli elementi in proprio possesso, secondo le indicazioni del Sindaco o degli Assessori delegati relativamente alle rispettive competenze, in attuazione dei rispettivi programmi ed in relazione alle proposte dei competenti servizi;
 - b) la tenuta dei registri e scritture contabili necessarie, tanto per la rilevazione dell'attività finanziaria, anche agli effetti sul patrimonio comunale dell'attività amministrativa, quanto per la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici, secondo la struttura e l'articolazione organizzativa dell'ente.
 - c) la tenuta delle scritture fiscali previste dalle disposizioni di legge, qualora l'Ente assuma la connotazione di soggetto passivo d'imposta. Le attività esercitate rilevanti ai fini fiscali trovano nel bilancio di previsione apposita annotazione.
 - d) il controllo e governo dell'equilibrio finanziario generale del bilancio.
 - e) la gestione degli adempimenti in materia tributaria e tariffaria.

- f) il controllo di gestione di concerto con gli organi allo stesso preposti.
 - g) l'espressione del parere di cui all'art. 153, comma 4, del T.u.e.l. 267/2000, in ordine alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione.
 - h) l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.u.e.l. 267/2000 sulle proposte di deliberazioni soggette a tale parere.
 - i) l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del T.u.e.l. 267/2000 sulle determinazioni di impegno.
 - j) la segnalazione obbligatoria dei fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
3. I servizi di cui al comma precedente possono essere affidati a soggetti esterni ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 5

Visto di regolarità contabile

1. Il visto di regolarità contabile è reso dal responsabile del servizio finanziario ed è apposto sull'originale del provvedimento.
2. Il visto attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli appositi stanziamenti. Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, il visto viene reso con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e dei bilanci degli anni seguenti.
3. Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, l'attestazione compresa nel visto può essere resa nei limiti dell'entrata, e resta subordinata alla registrazione contabile del corrispondente accertamento.

Art. 6

Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario

1. Il responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; è tenuto altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti

evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.

3. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate, entro il termine di sette giorni dalla conoscenza dei fatti, al Sindaco, alla Giunta comunale, al segretario e all'organo di revisione dei conti in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento.

4. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario comunica contestualmente ai soggetti di cui al comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all'art. 151, c. 4 del T.u.e.l. 267/2000.

5. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinata. Il parere relativo alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese previste per legge, il cui il mancato intervento arrechi danno patrimoniale all'ente.

6. I provvedimenti sui quali, per qualsiasi ragione, non può essere apposto il visto, sono restituiti, con motivata relazione del responsabile del servizio finanziario al responsabile del servizio interessato.

Art. 7

Parere di regolarità contabile

1. Su ogni proposta di deliberazione comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile, previa verifica:

- a) della regolarità della documentazione allegata;
- b) della corretta allocazione dell'entrata e della spesa;
- c) della conformità alle norme tributarie;
- d) del rispetto del T.u.e.l. 267/2000 e delle norme del presente regolamento.

2. Se non diversamente previsto dal regolamento Uffici e Servizi, il parere deve essere reso non oltre 3 giorni dalla data di ricezione della proposta.
3. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono, nei termini di cui al precedente comma, oggetto di approfondimento tra il servizio finanziario e il servizio proponente, ai fini della definizione di idonee soluzioni.
4. Il parere di regolarità è rilasciato anche in ordine alle prenotazioni di impegno, di cui all'art. 183, c. 3, del T.u.e.l. 267/2000, effettuate dai responsabili dei centri di responsabilità.
5. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere motivato.
6. L'organo competente all'adozione dell'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento, con obbligo di motivare le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.
7. La proposta, corredata dai pareri sottoscritti dai soggetti competenti, viene conservata agli atti, mentre il contenuto dei pareri stessi è riportato nel provvedimento.

CAPO III

BILANCI E PROGRAMMAZIONE

Art. 8

Programmazione

1. La programmazione è il processo attraverso il quale si definiscono le linee programmatiche dell'Ente ed i connessi limiti autorizzatori annuali.
2. Gli strumenti di programmazione sono:
 - a) le linee programmatiche e di mandato ed il Piano Generale di Sviluppo;
 - b) la relazione previsionale e programmatica, per la parte relativa al primo esercizio;
 - c) il bilancio annuale di previsione;
 - d) l'elenco annuale dei lavori pubblici.
 - e) il programma triennale dei lavori pubblici.

I contenuti della **programmazione di mandato** sono presentati al Consiglio entro il termine previsto dallo Statuto, quale primo adempimento programmatorio spettante al Sindaco.

Il **piano generale di sviluppo** dell'ente è previsto come documento obbligatorio dall'art. 165, comma 7 del Tuel.

Esso comporta il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare.

La redazione del piano generale di sviluppo deve contemplare l'approfondimento delle seguenti tematiche:

- (a) le necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei servizi che non abbisognano di realizzazione di investimento;
- (b) le possibilità di finanziamento con risorse correnti per l'espletamento dei servizi, oltre le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione;
- (c) il contenuto concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si pensa di realizzare, indicazioni circa il loro costo in termini di spesa di investimento ed i riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni del mandato;
- (d) le disponibilità di mezzi straordinari;
- (e) le disponibilità in termini di indebitamento;
- (f) il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di copertura;
- (g) la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno.

Il piano generale di sviluppo dell'ente deve essere deliberato dal Consiglio precedentemente al primo bilancio annuale del mandato con i relativi allegati, tra cui la relazione previsionale e

programmatica e bilancio pluriennale, e antecedentemente alla definizione in Giunta della programmazione triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici. Successivamente deve essere verificato ed eventualmente adeguato in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

Art. 9

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica costituisce:
 - a) il piano strategico triennale dell'ente;
 - b) il documento fondamentale a supporto della redazione degli altri documenti di pianificazione e di quelli di programmazione e budgeting;
 - c) il presupposto dell'attività di controllo strategico;
 - d) la base di riferimento per la definizione dello stato di attuazione dei programmi e della relazione al rendiconto di gestione.

Art. 10

Struttura della relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale, per la parte programmatica, è articolata per programmi ed eventuali progetti.
2. I programmi e gli eventuali progetti hanno la funzione di:
 - a) garantire al consiglio un'adeguata lettura delle strategie dell'Ente;
 - b) esplicitare con maggiore chiarezza le finalità ed i risultati attesi dai programmi delle linee programmatiche per azioni e progetti;
 - c) favorire la discussione del bilancio di previsione mediante l'analisi congiunta del contenuto dei progetti e dei relativi budget;
 - d) garantire il raccordo programmatico tra la pianificazione strategica, la programmazione e il budgeting;
 - e) costituire il documento propedeutico alla definizione delle linee guida e degli obiettivi del piano esecutivo di gestione.

Art. 11

Bilancio annuale di previsione

1. Il bilancio di previsione costituisce la proiezione annuale delle spese e delle entrate, relative ai programmi ed eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica.

Art. 12

Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione costituisce la proiezione pluriennale delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica.
2. Il bilancio pluriennale ha carattere autorizzatorio.

3. Il bilancio pluriennale definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

Art. 13

Programma triennale dei lavori pubblici

1. Il programma triennale dei lavori pubblici, previa identificazione e quantificazione dei bisogni e redazione degli studi di fattibilità, identifica gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni stessi.
2. Il programma triennale:
 - a) evidenzia le priorità degli interventi;
 - b) deve essere redatto anche in collaborazione con i centri di responsabilità finale che richiedono gli interventi;
 - c) costituisce, per gli interventi relativi al primo anno, l'elenco annuale dei lavori.

Art. 14

Elenco annuale dei lavori pubblici

1. L'elenco annuale dei lavori pubblici costituisce l'esplicitazione dei lavori da realizzare nell'esercizio in attuazione del programma triennale dei lavori pubblici.
2. I lavori previsti nell'elenco annuale e le loro modalità attuative devono trovare riscontro all'interno delle linee guida del piano esecutivo.

Art. 15

Budgeting

1. Il budgeting è il processo attraverso il quale si negoziano e si definiscono gli obiettivi gestionali ed i connessi limiti autorizzatori di gestione.

2. Lo strumento di budgeting è il piano esecutivo di gestione.

Art. 16

Piano esecutivo di gestione.

1. Il piano esecutivo di gestione è il documento finanziario, preventivo e autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi della relazione previsionale e programmatica ed agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale.
2. Il P.E.G. articola in "capitoli" le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa, con riguardo al complesso degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale.
3. Il piano esecutivo di gestione evidenzia gli obiettivi di gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati attesi.
4. Gli atti ed i provvedimenti di gestione, conseguenti all'attuazione del piano esecutivo di gestione, sono di competenza dei responsabili dei relativi servizi, che possono proporre, per iscritto, modifiche alla dotazione assegnata. Le proposte debbono pervenire all'organo esecutivo in tempi utili per consentire le eventuali variazioni.
5. La giunta, valutate le motivazioni addotte e verificati i tempi di intervento, entro i 15 giorni successivi, si esprime per l'accettazione o meno della modifica delle dotazioni assegnate, adeguatamente motivando le conclusioni.
6. La giunta ha facoltà, ove ne ricorrano i presupposti, di procedere alla definizione di un piano esecutivo di gestione triennale, sulla scorta della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

Art. 17

Previsione delle entrate e delle spese.

1. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

Art. 18

Esercizio finanziario

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.

Art. 19

Fondo di riserva.

1. Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo unico di riserva ordinario, che non può essere inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre, con deliberazione della giunta da trasmettere, con cadenza trimestrale, a cura del segretario comunale, al Sindaco, perché ne dia comunicazione all'organo dallo stesso presieduto.

Art. 20

Applicazione e utilizzo dell'avanzo di amministrazione

1. Ai fini della programmazione del bilancio di previsione, in sede di redazione del medesimo, è consentito applicare allo stesso, in tutto o in parte, l'avanzo di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, risultante dall'apposita tabella dimostrativa sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le spese finanziate con l'avanzo non possono essere impegnate prima che l'avanzo medesimo sia stato accertato con l'approvazione del rendiconto di gestione da parte del consiglio.
3. La destinazione dell'avanzo avviene secondo quanto stabilito dall'art. 187 del T.u.e.l. 267/2000.
4. La parte dell'avanzo di amministrazione avente vincolo di destinazione può essere utilizzata anche prima dell'approvazione del rendiconto di gestione, a condizione che le

corrispondenti entrate risultino già riscosse o si riferisca alla parte derivante dal fondo di ammortamento.

Art. 21

Formazione del progetto di bilancio.

1. Ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati, i responsabili dei servizi formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente fissate dal Sindaco o dagli Assessori delegati relativamente alle proprie competenze e tenendo conto delle compatibilità finanziarie, le proposte di rispettiva competenza, corredandole da apposite relazioni e le comunicano, d'intesa con il segretario comunale, al servizio finanziario.
2. La “bozza di bilancio preventivo”, intesa come la sintesi della manovra finanziaria del Comune, deve essere sottoposta all’esame della Commissione Consiliare permanente di competenza, ove costituita, almeno una volta prima della predisposizione dello schema definitivo.
3. Entro un mese dal termine per l’approvazione del bilancio, la giunta, con propria deliberazione, approva lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario, trasmette lo schema di bilancio e i suoi allegati all’ organo di revisione dei conti per acquisirne il parere.
5. La competente Commissione consiliare permanente, ove costituita, deve esprimere nella prima seduta utile successiva un parere definitivo sullo schema di bilancio licenziato dalla Giunta comunale.
6. **L'organo di revisione** dei conti provvede a far pervenire all'ente il proprio motivato parere **entro 5 giorni** dalla consegna.
7. Della avvenuta predisposizione dei suddetti documenti contabili viene data comunicazione, a cura del Sindaco o del Segretario ai consiglieri comunali **almeno 5 giorni prima** della data prevista per l’approvazione da parte del Consiglio comunale, con l'avvertenza che i documenti stessi sono depositati presso la segreteria comunale per prenderne visione.
8. I consiglieri possono presentare emendamenti agli schemi del bilancio entro 3 giorni antecedenti la data fissata per la seduta consiliare per l’approvazione del bilancio . Gli emendamenti proposti devono essere redatti in forma scritta e devono singolarmente salvaguardare l'equilibrio del bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi.

9. Gli emendamenti presentati, corredati dal parere dell'organo di revisione dei conti e dai pareri previsti dall'art. 49 del T.u.e.l. 267/2000, vengono, quindi, depositati agli atti del consiglio.

Art. 22

Approvazione del bilancio

1. Il progetto di bilancio di previsione annuale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, predisposto dalla giunta nei termini e con le modalità previsti dall'articolo precedente, è sottoposto all'approvazione del consiglio entro i termini stabiliti per legge.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei votanti, delibera il bilancio di previsione con i relativi allegati.
3. La deliberazione di approvazione del bilancio è pubblicata nelle forme di legge.
4. Copia del bilancio di previsione è inviata, al tesoriere dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 23

Pubblicità dei contenuti del bilancio

1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, mediante pubblicazione, a cura del responsabile del servizio finanziario, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di apposito avviso annunciante il deposito di tutti gli atti.

CAPO IV

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 24

Fasi dell'entrata

1. La gestione delle entrate è preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
 - a) l'accertamento;
 - b) la riscossione;
 - c) il versamento.

Art. 25

Accertamento

1. L'entrata è accertata quando, verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire, su base certa, alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.
2. I responsabili dei servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive della giunta.
3. Il responsabile del procedimento che accerta l'entrata è tenuto a trasmettere copia della documentazione di cui all'art. 179 del T.u.e.l. 267/2000, entro quindici giorni dall'acquisizione, al responsabile del servizio finanziario che provvede alle annotazioni nelle scritture contabili a valenza annuale o pluriennale.
4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio, non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare il risultato d'amministrazione.

Art. 26

Riscossione e versamento

1. Le entrate sono riscosse dal tesoriere mediante ordinativi d'incasso emessi dall'ente, contro rilascio di quietanze contrassegnate da un numero progressivo, da staccarsi da apposito bollettario.
2. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, o da chi ne fa le veci.
3. Gli ordinativi d'incasso sono trasmessi al tesoriere per l'esecuzione a cura del servizio finanziario. L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.
4. Il tesoriere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione dell'ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'amministrazione comunale".
5. Tali riscossioni sono tempestivamente segnalate al servizio finanziario, al quale il tesoriere richiede l'emissione degli ordinativi d'incasso entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.
6. Le entrate possono essere riscosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'ente. In tal caso le somme riscosse, a qualsivoglia titolo, sono versate al tesoriere entro le scadenze fissate nell'atto d'incarico e, comunque, con cadenza non superiore al trimestre.

Art. 27

Fasi della spesa.

La gestione delle spese è preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione;
- d) pagamento.

Art. 28

Impegno della spesa

1. La spesa è impegnata quando, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, individuato il soggetto creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.
2. L'effettuazione di qualsiasi spesa è subordinata a deliberazione del Consiglio o della Giunta comunale o a determinazioni dei Responsabili dei Servizi, secondo la specifica competenza, con assunzione di impegno sugli interventi del bilancio di previsione annuale e pluriennale, nel limite degli importi stanziati.
3. Il responsabile di servizio assume gli atti di impegno attraverso l'adozione di formali determinazioni in attuazione agli indirizzi ricevuti.
4. Le proposte di delibere e le determinazioni che comportano impegno di spesa sono trasmesse al Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, che provvede alla regolarizzazione dell'impegno ove sia riscontrata ed attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria. Le determinazioni di cui al comma 3 diventano esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. Costituiscono altresì impegno di spesa i vincoli sulle previsioni di bilancio espressamente individuati dall'art. 183 del T.u.e.l. 267/2000.
6. Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per i seguenti casi:
 - a) per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio, requisito che deve essere attestato nel provvedimento dal responsabile del competente servizio;
 - b) per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
7. Gli impegni di spesa sono assunti entro il termine del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento. Tutte le somme previste negli stanziamenti di bilancio, e non impegnate entro il termine dell'esercizio, concorrono alla determinazione del risultato d'amministrazione.

Art. 29

Prenotazione d'impegno

1. La prenotazione d'impegno costituisce una fase della spesa facoltativa, funzionale alla successiva assunzione dell'impegno, comportante un vincolo finanziario sull'utilizzo delle risorse.

2. Durante la gestione la giunta e il responsabile di servizio, con proprio provvedimento, possono effettuare prenotazioni d'impegno per procedure in via di espletamento o in attuazione dei regolamenti di economato e dei servizi in economia.

Art. 30

Buono d'ordine

1. Il responsabile di servizio procede, nell'ambito dell'impegno prenotato, a formalizzare la richiesta di forniture di beni o di prestazione di servizi attraverso buoni d'ordine datati e numerati progressivamente. L'emissione del buono d'ordine, comunicata entro il termine dell'esercizio al servizio finanziario, costituisce impegno di spesa a sensi dell' art. 28.

Art. 31

Adempimenti per l'impegno

1. Tutti gli atti di cui ai precedenti articoli 28 e 29, entro cinque giorni dall'adozione, devono essere inoltrati al responsabile del servizio finanziario, il quale provvede all'annotazione nelle scritture contabili ed all'apposizione del visto di regolarità contabile, contenente l'attestazione di copertura finanziaria, nei successivi dieci giorni.

2. Gli impegni relativi al trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente, con relativi oneri riflessi, alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché alle spese dovute in base a contratto o disposizioni di legge, sono annotati direttamente, a seguito di approvazione del bilancio, dal responsabile del servizio finanziario.

3. Gli atti in forza dei quali si considerano impegnate le spese di cui all'articolo 183, comma 5, del T.u.e.l. 267/2000, sono trasmessi dal responsabile del servizio interessato al responsabile del servizio finanziario entro dieci giorni dall'avvenuta acquisizione dell'idonea documentazione.

4. Nei cinque giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, il responsabile del servizio competente dà comunicazione al responsabile del servizio finanziario degli impegni prenotati riferiti a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, affinché venga annotato l'impegno di spesa definitivo, così tramutato a sensi dell'articolo 183, comma 3, del T.u.e.l. 267/2000.

5. Entro lo stesso termine, il responsabile di servizio e l'economista comunicano al responsabile del servizio finanziario l'elenco dei buoni d'ordine emessi entro la chiusura dell'esercizio, con evidenza del creditore, dell'importo e della causale.

Art. 32

Liquidazione delle spese

1. Le fatture, notule, note di addebito ed ogni altro documento attestante credito nei confronti del Comune devono, previa registrazione al protocollo generale dell'ente, affluire al servizio finanziario che provvede agli adempimenti di carattere fiscale e procede quindi alla loro trasmissione, entro tre giorni, al servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.

2. La liquidazione della somma è atto del responsabile del servizio, il quale attesta la corrispondenza quantitativa e qualitativa della fornitura del bene o della prestazione del servizio ricevuti, in relazione a quanto richiesto ed alle modalità di pagamento pattuite, e ne dispone il libero corso al pagamento con imputazione all'impegno precedentemente assunto.

3. L'atto di liquidazione può assumere anche la forma di annotazione sulle fatture degli elementi richiamati al comma precedente.

4. L'atto di liquidazione, unitamente a tutti i relativi documenti giustificativi, deve pervenire al servizio finanziario almeno dieci giorni prima della data di scadenza del debito, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

5. L'atto di liquidazione può essere assunto con provvedimento degli organi istituzionali nelle materie di loro competenza.

Art. 33

Ordinazione delle spese

1. I mandati di pagamento sono emessi a cura del responsabile del servizio finanziario e dallo stesso sottoscritti, entro i termini di scadenza del debito, fissati da prescrizioni normative o indicati nel provvedimento di liquidazione. Il servizio finanziario provvede alla contabilizzazione dei mandati, con l'attribuzione del numero progressivo e della data di emissione, alla trasmissione al tesoriere ed all'inoltro dell'avviso al creditore.

2. La trasmissione al tesoriere avviene a mezzo elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.
3. Possono essere ammessi mandati collettivi, imputati sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti in favore di una pluralità di soggetti, anche accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere.
4. Il tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al servizio finanziario anche in conformità a quanto disposto dalla convenzione di tesoreria.

Art. 34

Pagamento delle spese

1. Il pagamento costituisce l'atto conclusivo del procedimento di spesa e si realizza con l'estinzione, da parte del tesoriere, della obbligazione verso il creditore. Deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, notule o note d'addebito ecc. salvo diverse scadenze eventualmente pattuite in fase di ordinazione della spesa, previste da contratti o per legge.
2. Il pagamento di tutte le spese deve avvenire esclusivamente attraverso il tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto solo attraverso il servizio economato, nei termini tassativamente previsti dall'art. 94 del presente Regolamento.
3. Il tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. Il servizio finanziario, entro 15 giorni, e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad emettere il mandato di pagamento, dandone comunicazione al servizio competente.

CAPO V

VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 35

Variazioni della relazione previsionale e programmatica

1. Le variazioni della relazione previsionale e programmatica hanno natura programmatica e contabile e riguardano:
 - a) il contenuto dei programmi e degli eventuali progetti;
 - b) i budget di entrata e di spesa dei programmi e degli eventuali progetti.
2. Tali variazioni possono riflettersi sul contenuto del bilancio e del piano esecutivo di gestione, in relazione al contenuto dei progetti e all'ammontare delle risorse.
3. Le variazioni della relazione previsionale e programmatica sono di competenza del consiglio.

Art. 36

Variazioni del bilancio pluriennale di previsione

1. Le variazioni di bilancio pluriennale hanno natura meramente contabile e riguardano la consistenza degli stanziamenti relativi a:
 - a) titoli, categorie, risorse, per l'entrata;
 - b) titoli, funzioni, servizi e interventi, nell'ambito dei programmi, per la spesa.

Art. 37

Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici

1. Le variazioni del programma triennale dei lavori pubblici hanno carattere programmatico e contabile, sono redatte nel rispetto dei documenti programmatori dell'Ente e possono dare luogo a modificazioni nell'elenco annuale dei lavori.

Art. 38

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio annuale hanno natura meramente contabile e riguardano la consistenza degli stanziamenti relativi a:
 - a) titoli, categorie, risorse;
 - b) titoli, funzioni, servizi e interventi.
2. Tali variazioni sono finalizzate, dal punto di vista contabile, a fornire dati aggiornati per la verifica degli equilibri di bilancio e, a consuntivo, del consolidamento della spesa pubblica.
3. Le variazioni di bilancio sono di competenza del consiglio e devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun esercizio.

Art. 39

Variazioni dell'elenco annuale dei lavori pubblici

1. Le variazioni dell'elenco annuale dei lavori pubblici hanno carattere programmatico e contabile, e derivano da una variazione del programma triennale dei lavori pubblici o da economie di gestione.
2. In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Opere Pubbliche (legge 163/2006) l' Ente può adeguare nel corso dell' esercizio finanziario l' elenco annuale e il programma pluriennale delle opere pubbliche , in rapporto agli effettivi flussi di spesa e di entrata, anche compensando le dotazioni finanziarie tra i diversi interventi, in occasione delle variazioni di bilancio. Ai fini del presente articolo possono essere adottate anche due distinte deliberazioni (una per la variazione al bilancio ed un per l' aggiornamento del programma delle opere pubbliche).

Art. 40

Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione

1. Le variazioni del piano esecutivo di gestione hanno natura programmatica e contabile e riguardano:
 - a) il contenuto dei progetti;

- b) le linee guida di attuazione dei progetti ed i connessi indicatori;
 - c) i capitoli nei quali si articolano i budget di entrata e di spesa dei progetti.
2. Le variazioni del piano esecutivo sono di competenza della giunta e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio.

CAPO VI

SCRITTURE CONTABILI

Art. 41

Sistema di scritture

1. Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa del Comune sotto l'aspetto:
 - a) finanziario: relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire la rilevazione per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme rimosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
 - b) patrimoniale: per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
 - c) economico: (qualora previsto) al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica .

Art. 42

Contabilità finanziaria

1. La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
 - a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle rimosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa, distintamente per competenza e residui;
 - b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento, distintamente per competenza e residui;

- c) il giornale cronologico degli ordinativi d'incasso e dei mandati di pagamento;
- d) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

Art. 43

Ammortamenti finanziari

1. Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente del bilancio finanziario, per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale, qualora previsti, sono quantificati applicando i coefficienti di ammortamento, previsti dalle vigenti disposizioni, al valore dei relativi beni patrimoniali rilevato dal conto del patrimonio, a chiusura del penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
2. La misura percentuale da applicare, rispetto alla quota intera di ammortamento, è proposta annualmente dalla giunta in sede di formazione dello schema di bilancio annuale e pluriennale ed approvata dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione. In mancanza di proposta, si intende confermata la misura applicata nell'anno precedente.

Art. 44

Contabilità economico-patrimoniale

1. Ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, l'Ente adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria.
2. La tenuta della contabilità patrimoniale utilizza come strumento prioritario l'inventario, la cui formazione ed aggiornamento sono disciplinati dagli articoli 62 e seguenti del presente regolamento.
3. La contabilità economica è propedeutica alla tenuta delle rilevazioni di contabilità analitica, finalizzata alla rilevazione di costi e proventi per destinazione, con particolare riferimento ai centri di responsabilità, ai centri di costi ed ai servizi erogati. La contabilità analitica costituisce strumento a supporto del controllo di gestione, è finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, consente l'analisi dei benefici rispetto ai singoli obiettivi, programmi e progetti.
4. E' stabilita la correlazione tra conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal presente

regolamento, tenuto conto dei principi contabili enunciati dagli ordini professionali, nonché delle indicazioni di autorità centrali preposte all'applicazione di principi contabili, quale l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali di cui all'art. 154 del T.u.e.l. 267/2000.

5. I criteri di valutazione devono ispirarsi, comunque, ai principi della competenza economica, così come previsto dall'art. 229 del T.u.e.l. 267/2000, nonché alle modalità di valutazione e rilevazione del patrimonio, così come enunciati al successivo art. 230 dello stesso testo unico.

Art. 45

Ammortamenti economici

1. Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico, quali quote di esercizio, sono determinati applicando i coefficienti di cui all'art. 229 del T.u.e.l. 267/2000, al valore dei beni patrimoniali relativi, come definito dall'art. 43, comma 1, del presente regolamento.

2. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.

3. Non sono soggetti ad ammortamento i beni mobili non registrati, di cui all'art. 66 del presente regolamento.

Art. 46

Scritture complementari - contabilità fiscale

1. Per le attività di natura commerciale svolte dall' , le scritture contabili sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

CAPO VII

RISULTATI DELLA GESTIONE

Art. 47

Verbale di chiusura

1. La giunta ha la facoltà di approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il verbale di chiusura dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione del risultato provvisorio di gestione e di amministrazione.
2. I dati del verbale di chiusura sono utilizzati per:
 - a) la predisposizione della relazione finale di gestione della giunta;
 - b) il controllo e la parificazione dei conti degli agenti contabili interni.

Art. 48

Rendiconto della gestione

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta, da redigersi nei tempi e con le modalità prescritte nel successivo articolo 57, sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatesi nell'esercizio. Nella relazione sono espressi valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.
3. Il rendiconto è deliberato dal consiglio dell' **entro il 30 aprile** successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell'organo di revisione dei conti di cui all'art. 239 del T.u.e.l. 267/2000 e dall'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

Art. 49

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali.
3. Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.

Art. 50

Conto economico

1. Il conto economico è finalizzato alla rilevazione del risultato economico dell'esercizio ed è redatto secondo uno schema a struttura scalare che evidenzia i risultati economici parziali ed il risultato economico finale dell'attività dell'ente.
2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente, rilevati secondo i criteri della competenza economica.

Art. 51

Prospetto di conciliazione

1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione, che rappresenta la soluzione semplificata per determinare i valori necessari alla redazione del conto economico e del conto del patrimonio, partendo dai dati contabili della gestione finanziaria.
2. La redazione del prospetto si avvale delle note riportate nel decreto di approvazione del modello e delle raccomandazioni fornite dall'osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali.

Art. 52

Conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio è redatto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 230, comma 4, del T.u.e.l. 267/2000, secondo lo schema contenuto nel modello approvato con D.P.R. 194/1996, il quale evidenzia:

- la consistenza iniziale dei valori patrimoniali;
- le variazioni dal conto finanziario intervenute nell'esercizio (incremento-decremento delle immobilizzazioni, riscossioni-pagamenti, aumento-diminuzione di: crediti, debiti, conferimenti);
- le variazioni da altre cause intervenute nell'esercizio (ammortamenti economici, maggiori e minori residui attivi, minori residui passivi);
- la consistenza finale dei valori patrimoniali.

2. La differenza tra l'attivo ed il passivo del conto del patrimonio rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.

3. In calce all'attivo ed al passivo del conto del patrimonio sono allocati i conti d'ordine, rappresentativi di elementi conoscitivi (beni conferiti in aziende speciali, costi anno futuro, beni di terzi) e di valori riferiti a impegni finanziari per investimenti non ancora realizzati.

Art. 53

Conto del Tesoriere

1. Il tesoriere, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 93, c. 2, del T.u.e.l. 267/2000, ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato, ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

2. Il conto del tesoriere è reso all'amministrazione **entro 30 giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario a quello cui il conto medesimo si riferisce, in conformità al modello ufficiale approvato con il regolamento previsto dall'art. 160 del T.u.e.l. 267/2000.

3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, è allegata la seguente documentazione:

- a) allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
- b) ordinativi di riscossione e di pagamento;

- c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento e, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Art. 54

Conto degli agenti contabili

1. Gli agenti contabili, **entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale, attraverso il servizio finanziario, lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto dell'Ente e indica, per ognuno, il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.
3. Alla verifica ordinaria di cui all'art. 223 del T.u.e.l. 267/2000, per la parte riguardante gli agenti contabili diversi dal tesoriere, partecipa il servizio finanziario, che provvede alla parificazione dei conti degli agenti come indicato al comma seguente.
4. Il servizio finanziario provvede alla parificazione dei conti resi dagli agenti contabili, e i relativi allegati, con le scritture contabili dell'ente.
5. Il servizio finanziario provvede, infine, al deposito dei conti presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 233, c. 1, del T.u.e.l. 267/2000.

Art. 55

Atti preliminari al rendiconto

1. Il servizio finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione:
 - a) completa, sentiti i responsabili dei servizi, entro **il 30 marzo**, l'aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) verifica la regolarità del conto e dei documenti allegati ai sensi dell'art. 226 del T.u.e.l. 267/2000, prodotti dal tesoriere sulla propria gestione di cassa, con riferimento anche agli estratti conto eventualmente pervenuti dalla sezione di tesoreria provinciale e alle partite finanziarie viaggianti al 31 dicembre precedente;

- c) verifica la regolarità dei conti che l'economista e gli altri agenti contabili interni, in denaro o in natura, debbono far pervenire entro il mese **di gennaio**.

Art. 56

Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi redigono e presentano all'organo esecutivo, entro il **31 marzo** di ogni anno, la relazione finale di gestione riferita all'attività da ciascuno svolta nell'anno finanziario precedente.
2. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dalla giunta per la predisposizione della relazione di cui all'art. 151, c. 6, del T.u.e.l. 267/2000.

Art. 57

Modalità di formazione del rendiconto

1. Il servizio finanziario procede, **entro il 31 marzo** alla verifica dei conti e dell'allegata documentazione, dando conferma della regolarità e completezza, oppure contestando carenze e irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni il tesoriere e gli altri agenti contabili formulano le contro deduzioni ed integrano o modificano la documentazione entro i successivi 10 giorni.
2. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, con allegati gli elenchi e le tabelle d'obbligo, provvede il servizio finanziario entro il **31 marzo**, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla giunta.
3. Entro la medesima scadenza, il responsabile del servizio finanziario, sulla scorta delle relazioni dei responsabili di servizio, ed avvalendosi della collaborazione del servizio di controllo interno, elabora la proposta di relazione al rendiconto della gestione, trasmettendola alla Giunta.
4. La bozza di rendiconto del bilancio, intesa come sintesi delle risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali, è sottoposta all'esame della Commissione Consiliare permanente di competenza, ove costituita almeno una volta prima della predisposizione dello schema definitivo.
5. La giunta, definita la relazione, approva lo schema di rendiconto ed i relativi allegati da presentare al consiglio per l'approvazione. A cura del Responsabile del servizio finanziario tali documenti sono inoltrati entro il **5 aprile all'organo** di revisione.

6. L'organo di revisione dei conti redige la relazione per il consiglio entro i successivi 5 giorni.
7. A cura del segretario dell' la proposta di deliberazione, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione sono messi a disposizione dei consiglieri almeno **20 giorni antecedenti la data della seduta consiliare di approvazione del conto.**
8. Il rendiconto è approvato dall'organo consiliare entro **il 30 aprile.**

Art. 58

Riaccertamento dei residui attivi e passivi

1. I responsabili dei servizi devono, **entro il 31 marzo**, provvedere alla revisione annuale dei residui attivi e passivi ai fini di determinare i debiti e i crediti alla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Il servizio finanziario elabora i dati e le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento dei residui, di cui all'art. 228, comma 3, del T.u.e.l. 267/2000.
3. L'eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o dubbia esigibilità, è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto.
4. I crediti eliminati per dubbia o difficile esigibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 59

Avanzo o disavanzo di amministrazione

1. Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, esprime il saldo contabile di amministrazione che è rappresentato dal valore differenziale della somma algebrica delle componenti riepilogative dell'intera attività gestionale (fondo di cassa al 31 dicembre, più residui attivi, meno residui passivi) e che costituisce l'avanzo (saldo positivo) o il disavanzo (saldo negativo) al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso, rimanendo in esso assorbiti i risultati di gestione di tutti gli esercizi pregressi.
2. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 188 del T.u.e.l. 267/2000. A tal fine, il disavanzo è applicato per l'importo pari alla somma del saldo contabile di amministrazione, aumentato dell'importo corrispondente alle quote di ammortamento.
3. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato ai sensi del precedente comma 1, può essere utilizzato:
 - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
 - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del T.u.e.l. 267/2000;
 - c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.u.e.l. 267/2000, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
 - d) per il finanziamento delle spese di investimento.
4. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione, e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo rendiconto approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

5. Il risultato contabile di amministrazione è definito mediante l'approvazione del rendiconto della gestione.
6. Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante riduzioni di spesa, ovvero utilizzo di tutte le entrate, compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili, con esclusione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.
7. L'applicazione al bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di bilancio.

Art. 60

Debiti fuori bilancio

1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'organo consiliare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento.
2. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è sottoposta all'organo consiliare, per l'adozione con procedura d'urgenza.
3. Ove il debito non sia riconoscibile, o non sia riconosciuto, spetta alla giunta comunale la funzione di controllo sul procedimento di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno consentito il verificarsi della situazione debitoria.

CAPO VIII

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 61

Patrimonio comunale

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili, immobili ed immateriali, nonché dai crediti, dai debiti e dalle altre attività e passività dell'ente.

I beni mobili ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) beni soggetti al regime del demanio;
- b) beni patrimoniali indisponibili;
- c) beni patrimoniali disponibili.

2. I beni soggetti al regime del demanio non più destinati all'uso pubblico possono essere trasformati in beni patrimoniali, con apposita deliberazione dell'organo esecutivo. Analoga procedura è adottata per il passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile.

3. La contabilità patrimoniale assicura la corretta allocazione nel conto del patrimonio delle variazioni di cui al comma 2.

Art. 62

Inventario

1. Il Comune dispone di un inventario nel quale sono descritti, nei modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il patrimonio.

2. L'inventario viene tenuto dal responsabile del servizio finanziario, il quale provvede annualmente al suo aggiornamento.

Art. 63

Inventario dei beni soggetti al regime del demanio

1. L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
 - a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
 - b) il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
 - c) il valore;
 - d) i coefficienti di ammortamento.

Art. 64

Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili evidenzia:
 - a) la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
 - b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica, laddove si tratti di terreni;
 - c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
 - d) lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie;
 - e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
 - f) l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
 - g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
 - h) i coefficienti di ammortamento;
 - i) gli eventuali redditi.

Art. 65

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il luogo in cui si trovano ed il servizio che li utilizza;
 - b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
 - c) la quantità e la specie;
 - d) il valore;

e) i coefficienti di ammortamento.

2. I beni mobili non registrati, acquistati cumulativamente ed ascrivibili alle seguenti tipologie:

- a) mobilio e arredamenti;
- b) strumenti e utensili;
- c) attrezzature di ufficio,

possono essere inventariati con un'unica numerazione, con la sola indicazione delle quantità e del valore complessivo.

3. Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato separatamente, con autonoma numerazione.

4. I beni singoli e le collezioni di interesse culturale, storico, archeologico ed artistico, sono descritti anche in un separato inventario, con le indicazioni atte ad identificarli.

Art. 66

Beni mobili non inventariati

1. Non sono iscritti negli inventari i beni mobili non registrati, di facile consumo. Sono di facile consumo i beni il cui utilizzo si esaurisce nell'arco di due anni dalla loro entrata in funzione.

2. Non sono altresì inventariati i beni mobili non registrati acquistati singolarmente e di valore unitario **inferiore a 300 euro**.

3. Le acquisizioni dei beni di cui al comma precedente sono addebitati a stanziamenti allocati nel titolo I della spesa.

Art. 67

Consegnatario dei beni

1. I beni mobili oggetto di inventario sono, all'atto dell'acquisizione, presi in consegna dal responsabile del servizio di cui all'art. 75 comma 2, che agisce nella veste di consegnatario generale dei beni dell'ente.

2. Il consegnatario dispone l'assegnazione dei beni mobili ai singoli responsabili dei servizi, che curano l'utilizzo e la vigilanza sui beni assegnati.

3. Il consegnatario dei beni può incaricare, propri collaboratori che assumono la veste di subconsegnatari dei beni.

Art. 68

Variatione degli inventari

1. Gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni, così nel valore come nella consistenza, dei beni patrimoniali, devono essere registrati negli inventari.
2. Gli inventari sono aggiornati e chiusi con riferimento al termine di ogni esercizio finanziario, **entro il 30 marzo** dell'anno successivo.
3. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

Art. 69

Classificazione dei beni

1. I beni mobili ed immobili sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) beni immobili di uso pubblico per natura: comprende i beni immobili soggetti al regime di demanio, cioè le strade, le piazze, i cimiteri, i mercati, gli edifici monumentali e le chiese, gli acquedotti, le fognature, i laghi artificiali, con tutte le relative pertinenze, i parchi e i giardini. Vengono pure compresi i diritti demaniali sui beni altrui;
 - b) beni immobili di uso pubblico per destinazione: comprende i beni immobili che fanno parte del patrimonio indisponibile, quali la sede del Comune, edifici sede di uffici, le scuole, gli edifici ed i terreni destinati a servizi resi dal Comune, i teatri, i macelli pubblici, i bagni, gli immobili assegnati ai dipendenti ad uso abitazione, le aree adibite a fini urbanistici e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e dell'edilizia residenziale pubblica, i musei, le biblioteche e le loro raccolte;
 - c) beni immobili patrimoniali: comprende i beni immobili che fanno parte del patrimonio disponibile, cioè edifici, fondi rustici, non direttamente destinati all'uso pubblico, bensì utilizzati per il reperimento di mezzi destinabili al finanziamento delle spese, genericamente intese, in bilancio;
 - d) di beni di uso pubblico: comprende i beni mobili, non di consumo, destinati a servizi resi dal Comune;

- e) beni mobili patrimoniali: comprende tutti i beni mobili del patrimonio, nonché i diritti, le obbligazioni, le azioni e le partecipazioni;
 - f) crediti: comprende i dati relativi ai crediti, mutui attivi, censi ed altre prestazioni attive non fondiari;
 - g) debiti, oneri ed altre passività: comprende i dati relativi ai mutui passivi, prestiti ed ogni altro canone, censi o prestazioni passive.
2. Il riassunto generale degli inventari riporta in forma riepilogativa le annotazioni dei singoli inventari.

Art. 70

Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni

1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri vigenti in normale uso.
2. La valutazione dei beni immobili tiene conto dei costi incrementativi e degli oneri accessori.
3. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o in mancanza sulla base di perizia effettuata dall' ufficio tecnico.
4. Nel caso di beni aventi rilevanza storica-artistica i beni sono iscritti in inventario con valore zero, vista la difficoltà e l' aleatorietà della valutazione.

CAPO IX

VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 71

Verifica dei programmi

1. Il consiglio comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
2. Ciascun responsabile dei servizi provvede durante tutto il corso dell'esercizio a monitorare l'andamento della gestione, presentando al Sindaco, con contestuale comunicazione all'organo a cui è affidato il centro di gestione, una relazione ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno entro il 05 settembre.
3. Lo stesso responsabile di servizio, ove ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata, ne inoltra motivata richiesta alla giunta comunale. Entro dieci giorni, la giunta formula, con apposito atto deliberativo, le proprie valutazioni nel merito provvedendo:
 - a) ad aggiornare le dotazioni, gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al responsabile;
 - b) a proporre al consiglio comunale le eventuali necessarie variazioni al bilancio di previsione con i relativi allegati;
 - c) a rigettare la proposta di modifica della dotazione motivando nel merito.

Art. 72

Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
2. Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.

3. Alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio, provvede il servizio finanziario che cura l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 41 del presente regolamento.

4. Il consiglio comunale, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 30 giorni. E' in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, il provvedimento con il quale dà atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio.

Art. 73

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197 e 198 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 è affidato al Direttore generale, se nominato; altrimenti è affidato al nucleo di valutazione la cui istituzione e modalità di funzionamento sono disciplinate dall'apposito regolamento; il Sindaco, sentita la Giunta, può assegnare la gestione del controllo di gestione al Segretario comunale.

2. Il referto annuale sui risultati del controllo di gestione riferiti all'intero esercizio deve essere presentato (al Sindaco, ai capigruppo consiliari, ai Responsabili dei Servizi) entro 30 giorni precedenti l'approvazione del conto consuntivo al quale si riferisce ed essere inviato entro i 60 giorni successivi alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 168 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 introdotto dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in legge il 30/07/2004 n. 191.

CAPO X

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 74

Organo di revisione

1. La revisione della gestione economico finanziaria è di competenza dell'organo di revisione.
2. La nomina, la composizione, la durata dell'incarico dell'organo di revisione sono regolate dal titolo VII del T.u.e.l. 267/2000 e dallo statuto dell'ente.
3. Il consiglio comunale provvede al rinnovo dell'organo di revisione nei termini previsti dalla legge. Qualora il consiglio non provveda alla nomina entro la scadenza dell'incarico, questo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno di scadenza dell'incarico medesimo.
4. Nel caso di mancata ricostituzione nei termini stabiliti dai commi precedenti, il Difensore civico regionale provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 136 del T.u.e.l. 267/2000.
5. L'organo di revisione ha sede presso gli uffici del comune.
6. L'organo di revisione, nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) può accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni, tramite richiesta al segretario comunale o ai responsabili dei servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione dell'organo di revisione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - b) riceve la convocazione del consiglio con l'elenco dell'ordine del giorno;
 - c) partecipa, su richiesta del sindaco, alle sedute del consiglio e della giunta.

Art. 75

Revoca e sostituzione del revisore

1. Il revisore può essere revocato soltanto per inadempienze ai propri doveri.

2. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di revoca, di dimissioni dall'incarico, ed in tutti i casi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni.

Art. 76

Funzioni e attività di collaborazione con il consiglio

1. La funzione di controllo e di vigilanza dell'organo di revisione si esplica attraverso la verifica della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa e delle scritture contabili e con l'esercizio delle attribuzioni previste dall' art. 239 del T.u.e.l. 267/2000.

2. All'organo di revisione è demandata, nell'ambito della attività di collaborazione con il consiglio, l'espressione di valutazioni e proposte in ordine a:

- a) piani economico finanziari;
- b) alienazioni, acquisti e permuta di beni immobili;
- c) riconoscimento di debiti fuori bilancio;

3. Copia dei verbali dell'organo di revisione è trasmessa al segretario comunale ed al responsabile del servizio finanziario.

Art. 77

Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati

1. L'organo di revisione esprime il proprio motivato parere derivante da valutazioni in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle variazioni rispetto all'anno precedente, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario.

2. Il parere di cui al comma precedente è espresso nei termini di cui **all'art. 21 del** presente regolamento.

Art. 78

Parere sulle variazioni e assestamenti di bilancio

1. Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio sono trasmesse all'organo di revisione, che esprime il parere entro i successivi **tre giorni**.

Art. 79

Modalità di richiesta dei pareri

1. Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse all'organo di revisione a cura del responsabile del servizio finanziario.

Art. 80

Attestazioni e certificazioni

1. Tutte le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione dell'organo di revisione, sono rese entro **5 giorni** dalla richiesta, salvo casi d'urgenza.

Art. 81

Relazione al rendiconto

1. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dell'azione amministrativa, nonché dei sistemi organizzativi dei servizi erogati dal comune, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione.

2. La relazione deve dare in ogni caso dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo:

- a) del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno determinato;
- b) della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
- c) della gestione del patrimonio e delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonché dei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero, della eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio.

3. La relazione al rendiconto è resa nei termini di cui all'art. 239, comma 1, lettera d), del T.u.e.l. 267/2000.

Art. 82

Irregolarità nella gestione

1. Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al consiglio, l'organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno dello stesso organo. Il consiglio deve discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna della relazione.

2. Qualora si configurino ipotesi di responsabilità, l'organo di revisione è tenuto a denunciare, contestualmente, tali irregolarità ai competenti organi giurisdizionali.

Art. 83

Trattamento economico dei revisori

1. Il compenso spettante all'organo di revisione è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.

CAPO XI

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 84

Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria, con i compiti definiti dall'ordinamento, è affidato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal consiglio comunale, a seguito di licitazione privata o di appalto ad evidenza pubblica da esperirsi tra soggetti abilitati.
2. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il contratto di tesoreria può essere prorogato e / o rinnovato, per non più di una volta, alle condizioni e per la stessa durata di tempo, nei confronti del medesimo soggetto.
3. E' consentita la proroga, motivata, del contratto di gestione del servizio tesoreria con differimento del termine di scadenza del rapporto.
3. Il tesoriere è agente contabile dell'ente.

Art. 85

Convenzione di tesoreria

1. La convenzione di tesoreria deve in particolare stabilire:
 - a) la durata del servizio;
 - b) il rispetto delle norme sul sistema di tesoreria unica, ove applicabili;
 - c) il regime delle anticipazioni di cassa;
 - d) la gestione delle delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui
 - e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie; che deve essere distinta e separata per ciascun ente, ove il servizio sia gestito per conto di una pluralità di Enti;
 - f) i provvedimenti del Comune in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
 - g) la cadenza di trasmissione della situazione delle riscossioni e dei pagamenti, distinguendo le somme disciplinate dalla tesoreria unica e le somme vincolate per destinazione;
 - h) l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti di cui all'art. 195 del T.u.e.l. 267/2000;

- i) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi, da trasmettere agli organi centrali, ai sensi di legge.

Art. 86

Operazioni di riscossione e pagamento

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
2. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull'ordinativo d'incasso o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, in allegato al proprio rendiconto.
3. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico, nel giorno stesso della riscossione.
4. Il tesoriere deve trasmettere all'ente, a cadenza mensile, la situazione complessiva delle riscossioni così formulata:
 - a) totale delle riscossioni effettuate annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria unica, ove applicabili;
 - b) somme rimosse senza ordinativo d'incasso, indicate singolarmente e annotate, come indicato al punto precedente;
 - c) ordinativi d'incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.
5. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
6. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.
7. I registri contabili di cui al comma precedente sono forniti a cura e spese del tesoriere.
8. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati sono emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.
9. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi, solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
10. Il tesoriere, nelle more di operatività dell'elenco precedente, è tenuto ad estinguere le riversali d'incasso ed i mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base degli ordinativi d'incasso e di pagamento firmati dal Responsabile dei servizi finanziari, la cui sottoscrizione equivale ad attestazione della sussistenza del credito o del debito;

11. Il servizio finanziario dispone, su richiesta scritta dei creditori, e mediante espressa annotazione sul mandato di pagamento, che lo stesso venga estinto, oltre che in contanti presso il tesoriere, con una delle seguenti modalità;

- a) accreditalmento in c/c bancario o postale intestato al creditore, con spese a suo carico;
- b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, e con spesa a carico del destinatario;
- c) commutazione in vaglia postale ordinario o in assegno postale localizzato, con tassa e spesa a carico del richiedente.

Art. 87

Contabilità del servizio di tesoreria

1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità analitica, atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutti i registri che si rendono necessari, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.

2. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.

3. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica, ove applicabili.

4. La contabilità di tesoreria è tenuta in euro, ma deve consentire la lettura in lire dei movimenti afferenti gli esercizi precedenti il 2002.

Art. 88

Altre verifiche di cassa

1. Oltre alle verifiche ordinarie di cassa da tenersi ai sensi dell'art. 223 del T.u.e.l. 267/2000 a cura dell'organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario può provvedere a verifiche autonome saltuarie, senza preavviso, della cassa del servizio di tesoreria, del servizio economato e delle giacenze degli altri agenti contabili interni, in denaro o a materia, tenuti alla resa del conto giudiziale per effetto dell'articolo 93, c. 2 del T.u.e.l. 267/2000.

2. Copia dei verbali è rimessa all'organo di revisione economico-finanziaria.

Art. 89

Gestione dei titoli e valori

1. Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal responsabile del servizio finanziario.
2. Gli ordinativi di incasso dei depositi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, con le modalità e nei tempi di cui all'art. 34 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal responsabile del servizio competente, che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione è sottoscritto dallo stesso responsabile del servizio.

Art. 90

Responsabilità del tesoriere

1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento. E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
2. Il tesoriere informa l'Ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrato, e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento.
3. Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali due volte al mese, con cadenza quindicinale, richiedendo la regolarizzazione all'ente nel caso di mancanza dell'ordinativo.

Art. 91

Resa del conto

1. Il tesoriere rende il conto della gestione annuale entro **30 giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Il conto del tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione di cassa.

CAPO XII

SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 92

Servizio di economato

1. Il servizio di economato è affidato all'apposita unità operativa dell' , il cui Responsabile assume le funzioni di Economo.
2. L'economo è soggetto alla comune responsabilità civile dei depositari e deve rendere conto della sua gestione entro **30 giorni** dalla data dalla chiusura dell'esercizio finanziario ottemperando alle norme di legge.
3. L'Economo gestisce la cassa per le minute spese correlate a prestazioni, forniture e provviste occorrenti al funzionamento dei servizi comunali che, in ragione dell'importo limitato e della necessità di pagamento in contanti, non giustificano l'attivazione delle fasi della spesa (buoni d'ordine o determinazioni d'impegno).
4. L'Economo può assicurare anche l'incasso di entrate collegate al funzionamento dei servizi che per ragioni di funzionalità non è opportuno né economico gestire diversamente (copie fotostatiche, copie atti, diritti, ecc.) Per ogni tipologia di incasso deve essere attivata una cassa ed una contabilità separata. L'Economo deve versare periodicamente i propri incassi almeno con **cadenza annuale**.

Art. 93

Anticipazioni all' Economo

1. A favore dell'Economo viene **annualmente** disposta, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, un'anticipazione di cassa per l'effettuazione delle minute spese di €. 1.550,00 (euro millecinquecentocinquanta). Il Fondo economale può essere integrato durante l' esercizio finanziario di riferimento.
2. L'Economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui sono state concesse.
3. L'Economo non può utilizzare gli incassi di altre entrate, di cui al comma 4 dell'articolo precedente, per sostenute minute spese in misura maggiore a quella dell'anticipazione ricevuta.

4. Al termine dell'esercizio l'Economo deve ottenere regolare scarico dell'anticipazione ricevuta che viene ricostituita dall'inizio dell'esercizio successivo.

Art. 94

Pagamenti di minute spese

1. L'Economo provvede ai pagamenti, nei limiti delle anticipazioni ricevute e con obbligo di emissione di buono di pagamento in duplice copia.

2. I buoni di pagamento dovranno indicare i riferimenti di bilancio (intervento, capitolo di PEG), gli estremi della determinazione di impegno contabile, il creditore, la causale del pagamento, la firma dell'Economo ed essere corredati di relativa documentazione (scontrino fiscale, fattura, autocertificazione, nota spese ecc).

Art. 95

Rendiconto di cui all'anticipazione di cassa

1. L'Economo presenta periodicamente il rendiconto dei pagamenti, corredati da tutti i buoni e documenti giustificativi delle spese effettuate, ai fini del reintegro dell'anticipazione.

2. Il **rendiconto annuale dell'Economo**, viene approvato dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale dispone l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo.

3. Il Fondo economale può essere integrato durante l'esercizio finanziario di riferimento.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 96

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, viene adottato dal consiglio con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche. Entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

Art. 97

Diffusione

1. Il presente Regolamento è a disposizione di tutti i componenti degli organi elettivi, è inviato ai responsabili degli uffici e servizi comunali e all'organo di revisione dei conti.

INDICE

CAPO I - FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 - Gestione finanziaria, economica e patrimoniale

CAPO II - SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 3 - Competenze del servizio

Art. 4 - Responsabile del servizio

Art. 5 - Visto di regolarità contabile

Art. 6 - Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario

Art. 7 - Parere di regolarità contabile

CAPO III - BILANCI E PROGRAMMAZIONE

Art. 8 - Programmazione

Art. 9 - Relazione previsionale e programmatica

Art. 10 - Struttura della relazione previsionale e programmatica

Art. 11 - Bilancio annuale di previsione

Art. 12 - Bilancio pluriennale di previsione

Art. 13 - Programma triennale dei lavori pubblici

Art. 14 - Elenco annuale dei lavori pubblici

Art. 15 - Budgeting

Art. 16 - Piano esecutivo di gestione

Art. 17 - Previsione delle entrate e delle spese

Art. 18 - Esercizio finanziario

Art. 19 - Fondo di riserva

Art. 20 - Applicazione ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Art. 21 - Formazione del progetto di bilancio

Art. 22 - Approvazione del bilancio

Art. 23 - Pubblicità dei contenuti di bilancio

CAPO IV - GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 24 - Fasi dell'entrata

Art. 25 - Accertamento

Art. 26 - Riscossione e versamento

Art. 27 - Fasi della spesa

Art. 28 - Impegno della spesa

Art. 29 - Prenotazione d'impegno

Art. 30 - Buono d'ordine

Art. 31 - Adempimenti per l'impegno

Art. 32 - Liquidazione delle spese

Art. 33 - Ordinazione delle spese

Art. 34 - Pagamento delle spese

CAPO V - VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 35 - Variazioni della relazione previsionale e programmatica

Art. 36 - Variazioni del bilancio pluriennale di previsione

Art. 37 - Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici

Art. 38 - Variazioni di bilancio

Art. 39 - Variazioni dell'elenco annuale dei lavori pubblici

Art. 40- Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione

CAPO VI - SCRITTURE CONTABILI

Art. 41 - Sistema di scritture

Art. 42 - Contabilità finanziaria

Art. 43 - Ammortamenti finanziari

Art. 44 - Contabilità economico-patrimoniale

Art. 45 - Ammortamenti economici

Art. 46 - Scritture complementari – contabilità fiscale

CAPO VII - RISULTATI DELLA GESTIONE

Art. 47 - Verbale di chiusura

Art. 48 - Rendiconto della gestione

Art. 49 - Conto del bilancio

Art. 50 - Conto economico

Art. 51 - Prospetto di conciliazione

Art. 52 - Conto del patrimonio

Art. 53 - Conto del Tesoriere

Art. 54 - Conto degli agenti contabili

Art. 55 - Atti preliminari al rendiconto

Art. 56 - Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi

Art. 57 - Modalità di formazione del rendiconto

Art. 58 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi

Art. 59 - Avanzo o disavanzo di amministrazione

Art. 60 - Debiti fuori bilancio

CAPO VIII - GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 61 - Patrimonio comunale

Art. 62 - Inventario

Art. 63 - Inventario dei beni soggetti al regime del demanio

Art. 64 - Inventario dei beni immobili

Art. 65 - Inventario dei beni mobili

Art. 66 - Beni mobili non inventariati

Art. 67 - Consegnatario dei beni

Art. 68 - Variazione degli inventari

Art. 69 - Classificazione dei beni

Art. 70 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni

CAPO IX - VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 71 - Verifica dei programmi

Art. 72 - Controllo di regolarità contabile

Art. 73 - Controllo di gestione

CAPO X - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 74 - Organo di revisione

Art. 75 - Revoca e sostituzione del revisore

Art. 76 - Funzioni e attività di collaborazione con il consiglio

Art. 77 - Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati

Art. 78 - Parere sulle variazioni e assestamenti d bilancio

Art. 79 - Modalità di richiesta dei pareri

Art. 80 - Attestazioni e certificazioni

Art. 81 - Relazione al rendiconto

Art. 82 - Irregolarità nella gestione

Art. 83 - Trattamento economico dei revisori

CAPO XI - SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 84 - Affidamento del servizio

Art. 85 - Convenzione di tesoreria

Art. 86 - Operazioni di riscossione e pagamento

Art. 87 - Contabilità del servizio di tesoreria

Art. 88 - Altre verifiche di cassa

Art. 89 - Gestione dei titoli e valori

Art. 90 - Responsabilità del tesoriere

Art. 91 - Resa del conto

CAPO XII - SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 92 – Servizio di economato

Art. 93 – Anticipazione all'Economo

Art. 94 – Pagamenti minute spese

Art. 95 – Rendiconto di cui all'anticipazione di cassa

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 96 - Entrata in vigore

Art. 97- Diffusione